



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  
E DEL TURISMO

VISTA la Direttiva comunitaria 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", che nella parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" prevede le norme di attuazione della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS;

VISTO il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che nel dettare "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" sostituisce la parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, di "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso che il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;



CONSIDERATO che il D.L. 29 agosto 2003, n. 293, convertito con modificazioni, nella Legge 27 ottobre 2003, n. 290 (recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica) ha previsto l'unificazione della proprietà e della gestione della Rete Elettrica Nazionale di Trasmissione (RNT);

CONSIDERATO che con il D.P.C.M. dell'11 maggio 2004 sono stati dettati i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione, stabilendo il riferimento a Terna S.p.A. delle attività, delle funzioni, dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi. Tale unificazione è stata attuata con contratto d'acquisto del relativo ramo d'azienda stipulato tra Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e il Gestore della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.) S.p.a. divenuto efficace dal 1 novembre 2005 e, pertanto, Terna S.p.A. è diventata titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale già rilasciata al G.R.T.N. S.p.A. con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20 aprile 2005;

CONSIDERATO che Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 3 della concessione 20 aprile 2005, dal 1 novembre 2005 è quindi concessionario pubblico delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e predispose annualmente il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale, e che è in atto la predisposizione del Piano di Sviluppo 2012;

CONSIDERATO che il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale, deve essere sottoposto, in relazione a quanto previsto dal d. lgs. n.152/2006 e s.m.i., a VAS in sede statale;

VISTO l'art. 7 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i., che individua nel Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorità competente nell'emissione del parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica in sede statale, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvale del supporto tecnico-scientifico della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, istituita con D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90;

CONSIDERATO che Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. in data 31 gennaio 2012 ha richiesto l'attivazione della fase preliminare ai sensi dell'art. 13, comma 1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i., allo scopo di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale. Il Rapporto


Preliminare è stato trasmesso da Tema Rete Elettrica Nazionale S.p.A. per via elettronica a tutti i soggetti coinvolti nella procedura, fissando a 60 gg. la scadenza per l'invio delle osservazioni;

PRESO ATTO che a conclusione della consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, sono pervenute osservazioni espresse ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. dalle seguenti amministrazioni, enti e associazioni, acquisite agli atti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS:

Osservazioni ex art. 13 D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.:

- ARPA Campania (prot. n. 15980/2012 del 5.4.2012);
- ARPA FVG (CTVA-2012-0001323 del 13.4.2012);
- ARTA Abruzzo (prot. CTVA-2012-0001519 del 27.4.2012)
- Autorità di Bacino della Basilicata (CTVA-2012-0001307 del 12.4.2012);
- Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (prot. CTVA-2012-0000962 del 14.3.2012);
- Parco Nazionale dell'Alta Murgia (prot. CTVA-2012-0001418 del 19.4.2012);
- Parco Nazionale della Maiella (prot. 3190 Pos. 3.2 del 6.4.2012);
- Parco Nazionale dell'Appennino Lucano val di Agri Lagonegrese (prot. CTVA-2012-0001636 del 8.5.2012);
- Regione Campania (prot. CTVA — 2012— 0001307 del 12.4.2012);
- Regione Marche, Giunta regionale, Servizio Territorio Ambiente Energia (prot. CTVA-2012-0001719 del 14.5.2012);
- Regione Piemonte (prot. 2196 del 3.4.2012);
- Regione Sardegna Assessorato per la difesa dell'Ambiente (prot. CTVA -2012-0001307 del 12.4.2012);
- Regione Toscana NURV (prot. CTVA-201-0001307 del 12.4.2012);
- Regione Toscana DGASAVI ( prot. CTVA-2012-0001307 del 12.4.2012);
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Sovrintendenza per la Toscana (prot. CTVA-2012-0000964 del 14.3.2012);
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Sovrintendenza Pistoia (prot. CTVA-2012-0000962 del 14.3.2012).

CONSIDERATO che in data 28 giugno 2012, la Commissione tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha espresso il parere n. 978 relativamente alla consultazione sul Rapporto Preliminare del Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2012;



CONSIDERATO che in data 21 dicembre 2012 con nota prot. TRISPA/P20120007784 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha formalmente comunicato l'avvio della procedura di consultazione pubblica per il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2012 ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con la nota sopracitata Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., ha inoltre trasmesso copia della Proposta del Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2012, del relativo Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, specificando che copia della documentazione progettuale è stata altresì trasmessa alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, agli Uffici di Presidenza di tutte le Province, alle Direzioni Regionali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e ai Parchi Nazionali, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di autorità procedente, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2012, n. 297, l'avvio della consultazione pubblica di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. fissando quale termine per la consultazione pubblica il giorno 19 febbraio 2012;

PRESO ATTO che il 19 febbraio 2012 si è conclusa la fase di consultazione pubblica della proposta di piano e del rapporto ambientale e che sono pervenute osservazioni dalle seguenti amministrazioni, enti e associazioni, espresse ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i., acquisite agli atti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

#### Osservazioni ex art. 14 D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

Osservazioni su aspetti di carattere generale


- Regione Toscana - Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e Verifica (prot. AOOGR/34583/F.50.20. del 05.02.2013, trasmissione Determinazione n. 3/SCA/2013 del 04.02.2013 acquisita con prot. n. CTVA-2013-456 del 05.02.2013);
- Autorità di bacino Fiume Arno (prot. n. 502 dell'11.2.2013, acquisita con prot. n. CTVA-2013-526 del 12.02.2013);
- Autorità di bacino della Regione Calabria (prot. n. 0094396 del 18.3.2013, acquisita con prot. n. CTVA-2013-1132 del 26.03.2013);
- Autorità di bacino della Puglia (prot. N. 1291 del 25.01.2013, acquisita con prot. CTVA-2013-530 del 12.02.2013);
- ARPA Friuli Venezia Giulia (prot. n. 0002483 del 11.03.2013, acquisita con prot. CTVA-2013-919 dell'11.03.2013);



- ARPA Lombardia (prot. N. 23252 del 19.02.2013, acquisita con prot. CTVA/2013/742 del 26.02.2013);
- Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente Energia e Politiche per la Montagna (prot. n. 006054/P del 18.02.2013, acquisita con prot. n. CTVA-2013-648 del 19.02.2013);
- Regione Puglia – Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche (prot. AOO\_089 del 19.02.2013, acquisita con prot. n. CTVA-2013-681 del 21.02.2013);
- Comitato per la Vita del Friuli Rurale (CTVA-2013-0000742 del 26.02.2013);
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, (prot. n. 703 del 17.01.2013, acquisita con prot. CTVA-2013-681 del 21.02.2013);
- Provincia autonoma di Trento – Soprintendenza per i beni architettonici e archeologici (prot. S120/2013/62397/25.6.1./MC7lv del 31.01.2013, acquista al prot. CTVA-2013-814 del 05.03.2013 e CTVA-2013-0000437 del 05.02.2013);
- Provincia autonoma di Trento – Dipartimento Territorio, Ambiente e Foreste (prot. n. D334/2013/103616 del 20.02.2013, acquisita con prot. CTVA-2013-680 del 21.02.2013, CTVA-2013-806 del 04.03.2013 e CTVA-2013-519 del 11.02.2013);
- Regione Friuli Venezia Giulia (prot. n. 6054 del 18.02.2013 acquisita con prot. CTVA-2013-0000742 del 26.02.2013);
- Regione Lombardia (trasmissione Delibera di Giunta Regionale n. IX/4947 del 28/02/2013, acquista con prot. CTVA-2013-868 del 07.03.2013);
- Regione Marche (prot. CTVA-2012-0001745 del 16.05.2012);
- Regione Piemonte (prot. CTVA-2013-0001770 del 22.05.2013 e CTVA-2013-0001853 del 28.05.2013);
- Regione Puglia (prot. CTVA-2013-0000742 del 26.02.2013 e CTVA-2013-0000762 del 28.02.2013);
- Regione Sardegna (prot. 3995 del 19.02.2013, acquisita con prot. CTVA-2013-742 del 26.02.2013);
- Regione Veneto (Parere della Commissione Regionale Veneto VAS prot. 118121 class: E.410.1.1 del 18.03.2013, acquisita con prot. CTVA-2013-0001139 del 27.03.2013);
- Regione Valle d'Aosta (prot. 1545 del 08.01.2013, acquisita agli atti con prot. CTVA-2013-637 del 18.02.2013).

Osservazioni di dettaglio sui singoli interventi.

- ARPA Provincia autonoma di Bolzano: Elettrodotta 132 kV Prati di Vizzè-Steinach (AT) (sezione 2) ( del 21.02.2013 acquisita con prot. CTVA-2013-818 del 04.03.2013 e CTVA-2013-948 del 13.03.2013);





VISTO il parere CTVIA n. 1322 del 2.8.2013 sul PdS della RTN 2012 trasmesso alla DVA con nota CTVA-2013-2870 del 5.8.2013;

CONSIDERATO che con la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per le valutazioni ambientali prot. n. DVA-2013-0025975 del 13.11.2013 comunica alla CTVIA che:

- Terna ha trasmesso il Rapporto di Monitoraggio dell'attuazione del Piano e ha comunicato di aver aggiornato ed implementato il Portale cartografico webgis "Portale VAS";
- chiede alla CTVIA "di valutare se tali informazioni vanno a soddisfare le osservazioni e richieste, nell'ambito degli incontri effettuati, in attesa del documento integrativo che Terna dovrà trasmettere a breve, sulla scorta di quanto concordato negli incontri" (del 25 e 29 ottobre 2013 e del 5 e 6 novembre 2013) tra DVA, Terna, CTVIA, ISPRA, MISE e MIBAC, programmati in attuazione dell'art. 15, primo comma, del d. lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che con nota prot. TRISPA/P20140002044 in data 10 febbraio 2014 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A ha trasmesso il documento integrativo del PdS della RTN 2012 richiedendo un aggiornamento del parere;

- CONSIDERATO che la VAS del Piano di Sviluppo (PdS) della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) viene svolta sin dalla prima applicazione della normativa in materia, e che ha visto un progressivo adeguamento procedurale sia in funzione degli adeguamenti della norma nazionale a quella comunitaria, che delle esperienze maturate nel corso degli anni sia sulla VAS in generale che sul PdS-RTN in particolare;

CONSIDERATO che la nuova impostazione del PdS 2012, più che negli anni precedenti, si propone di supportare la dimensione di Piano propria della VAS e vengono fornite le informazioni e i dati relativi alle opere di sviluppo, ivi comprese le analisi territoriali-ambientali;

VISTO il parere n. 1542 del 04.07.2014 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, trasmesso con la nota prot. CTVA-2014-0002434 del 9 luglio 2014 e acquisita con prot. DVA-2014-0022835 del 10 luglio 2014 e che fa parte integrante del presente decreto.



VISTO il parere espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), Prot. n. DGPBAAC/34.19.04/18907/2014 del 25.07.2014 e che fa parte integrante del presente atto;

VALUTATO che:

- la nuova impostazione del Piano risulta in linea di principio apprezzabile in quanto si propone di supportare la dimensione strategica, propria della VAS, in modo più evidente rispetto ai Piani di sviluppo della Rete di trasmissione nazionale degli anni precedenti;
- rimane valido quanto affermato nel parere motivato del PdS 2011 circa la valutazione in via generale positiva degli accumulatori in quanto strumento per aumentare l'utilizzo delle energie rinnovabili (prodotte da impianti fotovoltaici ed eolici) in vista del raggiungimento degli obiettivi assunti dall'Italia a livello internazionale;
- il Documento integrativo presentato successivamente alla formulazione del parere CTVIA n.1322/2013 ha fornito all'Autorità competente una apprezzabile seppure non esaustiva serie di chiarimenti e approfondimenti relativi al PdS della RTN 2012 e al relativo Rapporto ambientale correlati alle osservazioni e condizioni contenute nel parere della CTVIA n.1322/2013.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME

parere positivo sulla proposta di Piano di Sviluppo 2012 della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale, sul relativo RA e sul piano di monitoraggio subordinatamente al rispetto delle condizioni ed osservazioni che seguono:

A. Del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare

**1. Procedura di VAS e pianificazione**

- 1.1. Il processo di valutazione ambientale deve essere in futuro avviato contestualmente al processo di formazione del Piano (come richiesto dall'art. 11 del d. lgs. n. 152/2006) allo scopo di garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano siano presi in considerazione durante l'elaborazione del Piano.

**2. Scenari energetici (PdS)**

- 2.1. Lo scenario energetico "di sviluppo" prospettato da Terna deve essere coerente con le previsioni di consumi elettrici di fonte europea e nazionale o deve essere supportato da adeguate motivazioni.



2.2. Il PdS 2012 deve analizzare le esigenze della rete nel suo complesso e articolare una strategia complessiva di sviluppo della RTN da attuare con un disegno di rete complessivo in cui inserire gli interventi che sono individuati anno per anno e necessaria per affrontare le criticità (descritte nei capitoli 3-5).

### 3. Nuovi interventi: caratterizzazione ambientale

3.1. A differenza di quanto rilevato, i contenuti relativi ai nuovi interventi del PdS 2012 e del RA 2012 devono essere coerenti e gli interventi devono essere elencati con sufficiente chiarezza.

3.2. La descrizione dei nuovi interventi, in molti casi generica o consistente nella esposizione della sottostante esigenza elettrica invece che delle caratteristiche dell'opera, deve invece risultare adeguata al fine di consentire la successiva stima e valutazione degli effetti ambientali che gli interventi potranno generare.

3.3. Devono essere valutate le situazioni in cui il nuovo intervento previsto dal PdS, pur non generando nuovo impatto ambientale (es. interventi su asset esistenti), avviene in un contesto ambientalmente già critico. In tal caso deve essere predisposta, in coerenza con gli obiettivi di VAS di miglioramento ambientale, una strategia di miglioramento da attuare nel corso degli anni.

3.4. Con riferimento alla caratterizzazione ambientale dei nuovi interventi le informazioni fornite devono riguardare tutti gli aspetti ambientali interessati dagli interventi e risultare sufficienti per una analisi delle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche del territorio interessato dall'intervento come richiesto dall'all. VI alla Seconda parte del d. lgs. n. 152/2006 al fine di poter garantire che gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale derivanti dall'attuazione del Piano siano presi in considerazione.

3.5. Il livello minimo informativo per le analisi ambientali deve coincidere con quello relativo a tutti gli strati informativi considerati per applicare i criteri ERPA (archiviati da TERNA in un GeoDatabase, come riportato nelle schede indicatori di cui all'all. B del RA - voce Fonti), integrati con i dati locali che i soggetti consultati hanno messo a disposizione nel corso delle VAS dei diversi PdS e con il sistema Carta della natura, per le Regioni in cui è stato implementato (Valle d'Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna).

3.6. Vi deve essere coincidenza tra gli interventi rappresentati nel portale VAS, sezione RA 2012, e i nuovi interventi del PdS 2012.

### 4. Sistemi di accumulo diffuso dell'energia elettrica: caratterizzazione ambientale

4.1. Il portale VAS riporta le 2 direttrici, deve inoltre indicare la localizzazione dei tre siti SANC individuati.

### 5. Interventi appartenenti a Piani già approvati



- 5.1. La lettura dei dati riportati nel PdS, nel RA 2012 e nel Documento integrativo sugli interventi appartenenti a Piani già approvati risulta complessa e poco chiara in quanto le tabelle del RA 2012 (cap. 3.11) indicano categorie non sempre corrispondenti e numeri di interventi tra di loro non coerenti, indicano dati non coerenti con quanto riportato nel PdS e non indicano, come invece dovrebbero, gli "interventi complessi e articolati che avanzano con tempistiche differenti" che proprio per questa loro caratteristica possono presentare maggiori criticità.
- 5.2. Come per i nuovi interventi le informazioni, a differenza di quelle riportate, devono consentire di effettuare una analisi delle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche del territorio interessato dall'intervento come richiesto dall'all. VI alla Seconda parte del d. lgs. n. 152/2006 al fine di poter garantire che gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale derivanti dall'attuazione del Piano siano presi in considerazione.

## 6. Criteri ERPA

- 6.1. Per quanto riguarda l'applicazione della metodologia dei criteri ERPA, devono essere forniti tutti gli elementi riguardanti la sua applicazione ad ogni singolo intervento (ad esempio carte tematiche risultanti, layer informativi utilizzati, eventuali ipotesi adottate) al fine di rendere il processo di studio e analisi trasparente e ripercorribile sia ai fini della valutazione tecnica sia ai fini della consultazione pubblica.
- 6.2. La metodologia deve essere adeguatamente adattata alle diverse esigenze dei territori interessati che emergono dalle osservazioni pervenute e legate alle peculiarità che contraddistinguono le diverse realtà territoriali. Il RA o il Portale VAS devono dare evidenza dell'inclusione delle peculiarità regionali negli strati informativi ERPA risultanti.

## 7. Sistema degli obiettivi e verifica di coerenza esterna

- 7.1. L'analisi di coerenza esterna è stata svolta prendendo come riferimento solo i principi generali delle tipologie di piano sopra riportate, deve invece considerare gli obiettivi e le azioni principali di ogni singolo piano, almeno fino al livello regionale. Obiettivi e azioni dei piani devono essere confrontati con gli obiettivi-azioni del PdS.
- 7.2. Deve essere specificato, per ciascun piano, se le sue previsioni territoriali sono state considerate in ogni Regione nell'utilizzo dei criteri ERPA.

## 8. Verifica di coerenza interna

- 8.1. Con riferimento all'obiettivo di VAS n. 5 (Migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini, garantendo la crescita economica nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile) la formulazione appare troppo generica (in particolare per il riferimento alla "crescita sostenibile") e non appare corretta la correlazione

A



effettuata (nella tabella 9-17 del RA) con gli indicatori di sostenibilità E01 "Costo intervento", E02 "Costo gestione intervento" ed E04 "Costo di accessibilità" in quanto il livello di qualità della vita si interfaccia, oltre che con numerosi aspetti connessi con la riduzione dei costi energetici, anche con aspetti di natura territoriale (ad es. interferenza della rete con attività turistiche). L'obiettivo deve essere rivisto tenendo in considerazione anche l'associazione tra lo stesso e gli obiettivi specifici di sostenibilità "aumentare l'efficienza nel settore energetico e diminuzione delle perdite" e "incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili" riportata al paragrafo sulla valutazione complessiva del PdS (tab. 10.2 del RA), nonché le correlazioni con gli altri obiettivi che incidono sulla qualità della vita (ad es. tutela salute umana e tutela del paesaggio).

- 8.2. Le tabelle 9-17 "Verifica dei criteri ERPA in relazione agli obiettivi di sostenibilità" (p. 195 del RA) e 10-2 "Verifica di coerenza obiettivi di sostenibilità" (p. 204 del RA) devono prendere in considerazione anche i cosiddetti "indicatori complessivi di sostenibilità", introdotti invece esclusivamente nel capitolo 10 sulla valutazione complessiva (in particolare IP01-Emissioni evitate di gas climalteranti - CO<sub>2</sub>, IP02-Riduzione dei vincoli alla produzione da fonti rinnovabili e IP04-Riduzioni delle perdite di rete).
- 8.3. Le valutazioni riportate nella tabella devono essere accompagnate da considerazioni legate ai criteri di assegnazione dei giudizi. Ciò è necessario soprattutto per le situazioni più incerte.

## 9. Sostenibilità complessiva degli interventi

- 9.1. Ai fini di una valutazione complessiva di sostenibilità più strettamente ambientale devono essere utilizzati indicatori significativi. Gli indicatori riportati di seguito sono invece più pertinenti a valutazioni di natura tecnico-economica che ambientali:

Indicatori complessivi:

- IP03: Rimozione limiti di produzione e delle congestioni di rete
- IP05: Benefici complessivi
- IP07: Sicurezza del sistema elettrico
- T03: Interferenze con infrastrutture

Indicatori territoriali:

- E01: Costo dell'intervento
- E02: Costo di gestione dell'intervento
- E04: Costo di accessibilità

- 9.2. L'indicatore "IP06 riduzione occupazione territorio interessato da sviluppo rete futuro" è dipendente dalla localizzazione dei singoli interventi e quindi rientra nella categoria degli indicatori territoriali. Tale indicatore deve prendere in considerazione gli interventi di razionalizzazione e riportare un bilancio complessivo annuale tra superfici occupate e superfici liberate conseguente



all'attuazione di tutti gli interventi previsti. Questo dato deve essere coerente e collegabile agli indicatori territoriali S01 "Pressione territoriale" e S02 "Pressione relativa all'intervento".

- 9.3. La valutazione della sostenibilità complessiva degli interventi risente pesantemente della parzialità degli interventi presi in considerazione e risulta pertanto poco significativa.
- 9.4. Per valutare i dati numerici degli indicatori di sostenibilità "territoriali" devono essere definiti i valori di riferimento rispetto ai quali confrontarli.
- 9.5. I dati devono essere valutati anche nella loro evoluzione temporale anche al fine di verificare quanto il processo di VAS incide sulla sostenibilità del Piano.
- 9.6. Gli obiettivi di VAS devono essere sviluppati numericamente per consentire di avere dei punti di riferimento quantitativi (ove possibile) o qualitativi rispetto ai quali valutare l'andamento degli indicatori di sostenibilità del PdS nel suo complesso. Questa quantificazione può essere fatta, oltre che sulla base dell'analisi di contesto, in parte anche sulla base degli obiettivi quantitativi fissati dalle politiche ambientali e di sostenibilità, laddove presenti (come peraltro concordato con Terna).

## 10. Valutazione delle alternative per i nuovi interventi

- 10.1. Come per i nuovi interventi, devono essere analizzate alternative per gli interventi privi di potenziali effetti significativi sull'ambiente e devono essere valutate le situazioni in cui il nuovo intervento previsto dal PdS, pur non generando nuovo impatto ambientale (es. interventi su asset esistenti), avviene in un contesto ambientalmente già critico. In tal caso deve essere predisposta, in coerenza con gli obiettivi di VAS di miglioramento ambientale, una strategia di miglioramento da attuare nel corso degli anni.
- 10.2. Si rileva un ulteriore elemento di incoerenza tra il PdS e il RA nell'individuazione dei nuovi interventi con potenziali effetti significativi sull'ambiente: 23 (o 27 a seconda di come li si raggruppa) per il PdS e 2 per il RA. Da ciò deriva l'assenza dell'analisi delle alternative per la maggior parte dei nuovi interventi che nel PdS si afferma che hanno potenziali effetti significativi sull'ambiente. Tale carenza deve essere adeguatamente motivata, come previsto dal d. lgs. n. 152/2006.
- 10.3. Con riferimento agli Elettrodotti 150 kV "Noci - Martina Franca" e "Paternò - Belpasso" gli strati informativi devono coprire tutti gli aspetti ambientali interessati dagli interventi, le informazioni fornite non si ritengono sufficienti per l'analisi delle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche del territorio interessato dall'intervento come richiesto dall'all. 6 alla Parte seconda del d. lgs. n. 152/2006 al fine di poter garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano siano presi in considerazione nell'elaborazione dello stesso. In particolare non sono riportati i livelli



informativi riguardanti il Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) della Puglia e il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Sicilia, indicati come disponibili in formato vettoriale.

- 10.4. Le analisi ambientali svolte, che si avvalgono degli indicatori di sostenibilità territoriali calcolati nelle quattro dimensioni (ambientale, sociale, tecnica ed economica), devono integrare la caratterizzazione ambientale attraverso la rappresentazione degli strati informativi con i dati e le informazioni utilizzati per il popolamento degli indicatori.
- 10.5. Con riferimento all'esame delle alternative relativo all'Elettrodotto 150 kV Paternò-Belpasso:
- le aree di studio alternative non devono presentare fasce molto strette (100-200 m) che comportano passaggi obbligati per le linee e non permettono quindi l'individuazione al loro interno di più fasce di fattibilità;
  - l'individuazione dell'alternativa A non tiene conto della metodologia ERPA in quanto interessa un'area di esclusione (abitato Paternò);
  - la scelta di una delle alternative non deve essere effettuata sulla base solo di criteri di natura economica (nel caso in esame minor lunghezza e quindi minor costo);
  - nel confronto delle macroalternative effettuato con l'ausilio degli indicatori emerge una contraddizione tra quanto affermato e i dati riportati circa l'individuazione dell'alternativa che detiene valori numerici più alti;
  - le analisi ambientali a supporto della scelta adottata dell'alternativa, allo stato carenti, devono essere basate su cartografia adeguata rappresentante in particolare la sovrapposizione tra gli strati informativi afferenti ai criteri ERPA e le aree di studio considerate;
  - da quanto sopra deriva che l'analisi effettuata risulta approssimativa e contraddittoria e che non ci sono elementi conoscitivi sufficienti per valutare ambientalmente l'area di studio da preferire tra quelle presentate.
- 10.6. Con riferimento all'esame delle alternative relativo all'Elettrodotto 150 kV Noci-Martina Franca:
- le variazioni alla metodologia ERPA di base (non considerazione delle attrazioni) devono essere supportate da adeguata motivazione di tale scelta;
  - come anche dichiarato nel RA, le due alternative risultano sostanzialmente equivalenti;
  - da quanto sopra deriva che quanto presentato non individua due possibili alternative di intervento.
- 10.7. Con riferimento alle Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile nel Sud (stazioni Belcastro, Manfredonia, Cerignola e Erchie):



- l'analisi ambientale sulle stazioni (presente nell'allegato D) non si deve limitare al calcolo degli indicatori di sostenibilità, senza alcuna elaborazione di macroalternative e deve fornire considerazioni ambientali ed elettriche che motivino le scelte localizzative;
- per tutte le stazioni, localizzate in zone anche molto distanti, è riportata la medesima considerazione conclusiva ("in generale non si riscontrano particolari criticità, se non relative alla difficoltà di mascheramento degli interventi e all'interessamento di aree agricole di pregio") e quasi tutti i commenti sugli indicatori sono gli stessi. Questi elementi suscitano perplessità sul reale grado di approfondimento e sull'utilità delle indicazioni che ne derivano.

10.8. Con riferimento alla valutazione delle alternative di corridoio:

- nel PdS e nel RA 2012 Terna deve attuare quanto concordato con l'Autorità competente o una metodologia equivalente utile a raggiungere gli stessi risultati in conformità a quanto richiesto dal d. lgs. n. 152/2006 in relazione alla VAS. Allo stato non è possibile valutare ambientalmente il corridoio preferenziale e fornire eventuali ulteriori elementi di attenzione per nessuno dei nuovi interventi.

## 11. Impatti ambientali

11.1. Il RA (par. 10.4.4.1) riporta le rappresentazioni grafiche degli indicatori aggregati per aree geografiche accompagnati da considerazioni prevalentemente di carattere descrittivo e focalizzate soprattutto sul confronto dei valori tra le diverse aree geografiche. Nella fase di pianificazione, in cui le scelte localizzative devono ancora essere adottate, l'analisi degli impatti ambientali nel RA deve invece fare emergere possibili situazioni di criticità rispetto alle quali il PdS deve fornire indicazioni specifiche per ciascun intervento di cui tener conto nelle successive fasi di pianificazione/progettazione e pertanto tale analisi deve risultare funzionale ad orientare le scelte verso soluzioni sostenibili.

11.2. Sulla base delle parziali informazioni riportate nel cap. 8 del PdS, si riscontrano tra i nuovi interventi (di seguito indicati) situazioni in cui le aree di studio sono attraversate trasversalmente, per l'intera ampiezza o per una parte di essa, da aree di pregio naturalistico (aree protette, SIC, ZPS e IBA):

- Direttrice 150 KV "Foggia – Carapelle – Stornara – Cerignola – Canosa – Andria
- Rete 132 KV Area Nord Venezia
- Rete 132 KV Latisana Caorle
- Elettrodotto 132 KV "S. Martino XX- S. Arcangelo"
- Rete AT Provincia di Piacenza
- Elettrodotto 132 KV "Fano - S. Colomba"
- Interventi sulla Rete AT per raccolta della produzione rinnovabile tra Campania e Molise



- Direttrice 150 KV "Foggia – Serracapriola - Larino"
- Elettrodotto 150 KV Noci – Martina Franca
- Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Lazio e Campania
- Stazioni 380/150 KV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile nel Stud: Stazione Gravina;

A fronte del conseguente interessamento obbligato o possibile di tali aree da parte degli interventi sopra indicati con possibili significativi impatti sugli habitat e sulle specie interessate, per tali situazioni di criticità devono essere svolte analisi più approfondite per individuare i possibili impatti sull'ambiente, mostrare l'assenza di alternative a minor impatto e fornire elementi relativi alle modalità con cui saranno gestite le situazioni di criticità.

11.3. Per tali interventi deve essere effettuata una Valutazione di Incidenza specifica per i siti Natura 2000 interessati più approfondita rispetto a quanto riportato nel paragrafo 12 del RA.

11.4. Con riferimento alla esposizione della popolazione ai CEM

- il Piano e il RA perseguono l'obiettivo della "Tutela della salute umana" garantendo il semplice rispetto dei valori limite di legge, devono invece perseguire la riduzione dell'esposizione ai valori minimi possibili per l'intervento previsto;
- l'analisi di alternative, attualmente assente, deve conseguire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione al campo magnetico ai fini della tutela della salute umana;
- con riferimento agli indicatori (all. B al RA), i dati proxy utilizzati per il popolamento dell'indicatore sulle reti ecologiche devono essere esaustivi e appresentare tutti gli elementi che caratterizzano la rete ecologica.

## 12. Valutazione di incidenza

12.1. Per i nuovi interventi lo Studio di incidenza del Piano deve individuare possibili interferenze suscettibili di effetti significativi sugli obiettivi di conservazione dei siti (fase di screening);

12.2. Per l'individuazione dei nuovi interventi con maggior probabilità di interferenza con la Rete Natura 2000 si rinvia a quanto rilevato nel precedente punto 11.2;

12.3. Per le aree di studio individuate che presentano un'alta probabilità di interessamento di siti Natura 2000 devono essere svolte analisi più dettagliate delle caratteristiche territoriali e ambientali delle aree finalizzate, in considerazione delle caratteristiche dei siti Natura 2000 interessati, ad orientare le scelte da attuare nelle successive fasi di pianificazione (quali ad esempio indicazioni generali più specifiche rispetto ai criteri ERPA riguardanti la localizzazione dei possibili corridoi o fasce di fattibilità, analisi di coerenza con le misure di conservazione);



- 12.4. Relativamente agli interventi a livello strategico considerati per l'analisi (tab. 12-5 del RA) si rilevano alcune imprecisioni e carenze: la tabella elenca 36 interventi, nuovi e di Piani precedenti, due dei quali sono ripetuti, 8 appartengono a piani già approvati e i restanti 26 sono direttrici per l'installazione di sistemi di accumulo. Pertanto, se si escludono le direttrici, non compare nell'analisi alcun nuovo intervento previsto nel PdS 2012;
- 12.5. Devono essere forniti ulteriori elementi di analisi per valutare possibili effetti sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie dei siti Natura 2000 elencati nel paragrafo n. 18 del presente parere che, sulla base dell'analisi ambientale effettuata al capitolo 5 del PdS (Nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP), potrebbero essere interessati dalle azioni di Piano;
- 12.6. L'analisi si sostanzia nella caratterizzazione dei macro ambiti e nell'indicazione della regione biogeografica in cui ricadono le aree di studio. Lo studio d'Incidenza per gli interventi al livello strategico deve invece analizzare e valutare gli aspetti di analisi e valutazione degli effetti che i nuovi interventi possono avere sulla Rete Natura 2000;
- 12.7. Con riferimento alla Valutazione d'Incidenza a livello di singole previsioni (corridoi e fasce di fattibilità), gli obiettivi dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 elencati dal RA non devono essere generici, ma devono essere riferiti agli specifici siti; per una corretta e completa analisi ambientale il RA deve:
- meglio specificare le modalità di individuazione dei suddetti obiettivi;
  - considerare, per la fase di valutazione a livello strutturale e attuativo, la coerenza delle azioni del PdS con quanto previsto dalle Misure di conservazione (laddove approvate e adottate dalle Regioni) specifiche per i siti Natura 2000 presenti nell'area di intervento del PdS;
- 12.8. I risultati degli indicatori di impatto devono supportare l'individuazione di particolari situazioni di criticità per le quali, mediante analisi più mirate, risulta opportuno fornire elementi di indirizzo utili per orientare le scelte da attuare nelle successive fasi dell'iter decisionale (progettazione) (ad esempio indicazioni generali riguardanti il percorso da seguire in fase di progettazione, passaggi critici da evitare, coerenza con le Misure di conservazione o eventualmente con i Piani di Gestione, indicazione di eventuali misure di mitigazione);
- 12.9. Gli indicatori di impatto utilizzati rappresentano degli indicatori di "stato" e in quanto tali sono utili ai fini della caratterizzazione e dell'individuazione dei potenziali effetti prodotti sui siti Natura 2000. Al fine però di verificare la coerenza con le misure di conservazione (o eventualmente con i Piani di Gestione) di tali siti il RA deve analizzare i singoli interventi del PdS. Da tale analisi devono emergere gli elementi di coerenza e conflitto con le Misure di conservazione specifiche per ciascun sito e le azioni da adottare per gestire le eventuali situazioni critiche, riportando le motivazioni della scelta delle azioni.

### 13. Dati e fonti informative



13.1. La valutazione delle potenziali interferenze con le rotte migratorie, che secondo quanto riportato nel RA (a p. 248) "non risulta al momento applicabile nelle analisi di VAS del PdS, per la mancanza dei relativi dati in formato cartografico digitale", deve essere svolta utilizzando i dati che amministrazioni e enti locali mettono a disposizione attraverso i propri SIT per le analisi e le valutazioni riguardanti il territorio coperto dai suddetti strati informativi (numerose osservazioni e pareri riportano le informazioni inerenti la disponibilità e reperibilità di alcuni di questi elementi informativi).

#### 14. Il Portale VAS

14.1. La sezione del portale VAS denominata Rapporto Ambientale 2012 deve includere la cartografia di tutti i nuovi interventi previsti dal PdS 2012 riassunti nella tabella 7 del Documento integrativo.

14.2. Il Portale deve ospitare gli indicatori di controllo degli impatti ambientali aggregati per area vasta (ad es. Regione) al fine di restituire informazioni inerenti il monitoraggio ambientale a scala di piano.

#### 15. Monitoraggio

##### Il Piano di Monitoraggio nel RA

15.1. La mancanza del Monitoraggio dei Piani sottoposti a VAS sin dal 2008 e la conseguente mancata produzione della relativa Relazione hanno impedito in passato e ancora impediscono di dare attuazione alla previsione dell'art. 18, quarto comma, secondo cui il quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione include le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio allo scopo di confrontare i valori degli indicatori calcolati nei diversi anni.

15.2. Il RA deve individuare, descrivere e valutare i possibili impatti sull'ambiente del Piano come previsto dal d. lgs. n. 152/2006 al fine di consentire di effettuare valutazioni ambientali a livello strategico e la conseguente attività di monitoraggio consistente nel controllo degli impatti ambientali indotti dalla realizzazione degli interventi e nella verifica di tali impatti rispetto a quanto pianificato.

15.3. Gli indicatori devono assolvere la finalità di fornire informazioni sui possibili impatti significativi derivanti dalle azioni di Piano, in fase di pianificazione, e di misurare, in fase di intervento realizzato, gli impatti ambientali indotti dagli interventi. Così come calcolati nel RA gli indicatori costituiscono invece esclusivamente un supporto per la ben diversa valutazione della sostenibilità delle scelte localizzative.

15.4. Le modalità di calcolo rispetto alle aree di intervento, soprattutto con riferimento ai livelli in itinere ed ex post, devono prendere in considerazione non la fascia di asservimento, ma l'intera area in cui potrebbero manifestarsi



effetti ambientali soprattutto in relazione ad aspetti paesaggistici e connessi con l'esposizione ai CEM della popolazione e alle interferenze con le aree boscate.

- 15.5. La modalità di calcolo degli indicatori indicata nel RA deve consentire di monitorare lo stato ambientale nell'area effettivamente interessata dagli impatti prodotti dalla realizzazione delle azioni previste dal PdS (linee/stazioni elettriche). Calcolando l'indicatore come indicato nel RA, invece
- non è possibile controllare in modo completo il rispetto dei limiti normativi in quanto i dati risultanti sono riferiti alla sola fascia di asservimento invece che alla fascia di rispetto nella sua interezza;
  - non è possibile valutare nella loro interezza gli impatti sul patrimonio naturalistico (es. interferenza con aree boscate), sull'avifauna e sul paesaggio il cui raggio di influenza è notevolmente maggiore rispetto all'ampiezza della fascia di asservimento.

### Il primo Rapporto di monitoraggio

#### 15.6. Il Rapporto di monitoraggio:

- 15.6.1. deve indicare a quali Piani gli interventi monitorati sono riferiti;
- 15.6.2. deve monitorare tutti gli interventi che possono avere effetti ambientali, indipendentemente dalla circostanza che siano sottoposti a VIA o ad altra procedura autorizzativa;
- 15.6.3. deve indicare in modo chiaro il legame tra il set di interventi scelti per il monitoraggio e il quadro sullo stato di avanzamento degli interventi del PdS;
- 15.6.4. nel confrontare i valori degli indicatori relativi ai cinque interventi considerati nel monitoraggio 2011, non deve circoscrivere la valutazione al singolo intervento, ma considerare l'evoluzione temporale aggregata più consona alla scala di piano;
- 15.6.5. per quanto riguarda la verifica degli impatti rispetto a quanto pianificato, compie un'analisi (tabella comparativa 8.4 del Rapporto di monitoraggio) poco significativa in quanto i valori considerati riguardano un numero parziale di interventi e soprattutto interventi diversi tra loro. Devono invece essere analizzati i valori che riguardano tutti gli interventi che possono avere effetti ambientali, indipendentemente dalla circostanza che siano sottoposti a VIA o altra procedura autorizzativa;
- 15.6.6. deve utilizzare indicatori per la valutazione delle prestazioni dell'attuazione degli interventi (fase ex post) del Piano a livello di scala territoriale regionale che coprano tutti gli impatti pertinenti agli interventi del PdS e che siano riferiti a tutti gli interventi in fase ex post da considerare per il monitoraggio. Gli indicatori devono considerare anche gli interventi che passano alla fase ex post. L'evoluzione nel tempo dei valori monitorati consente infatti di verificare il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità;



15.6.7.con riferimento agli indicatori di sostenibilità complessivi, non deve riportare valori riferiti a stime future, ma a periodi precedenti più adatti al monitoraggio degli effetti dell'attuazione del Pds.

B. Del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

16. Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e puntualmente rappresentate nel parere Prot. n. DGPBAAC/34.19.04/18907/2014 del 25.07.2014 costituiscono parte integrante del presente decreto interministeriale.

Prima della presentazione del Piano per l'approvazione, si dovrà provvedere alle opportune revisioni dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. alla luce di tutte le prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni contenute nel presente decreto.

Solo a conclusione del confronto sopra citato, l'Autorità procedente potrà approvare il Piano e provvedere alla sua pubblicazione in relazione a quanto previsto dall'art. 16 e 17 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Si raccomanda che in occasione della pubblicazione della dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17 del d.lgs. n.152/06 e s.m.i. si provveda ad indicare dettagliatamente in che modo le prescrizioni sopra riportate sono state integrate nel Piano.

Il presente decreto di parere motivato è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Roma li

IL MINISTRO DEI BENI  
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL  
TURISMO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE



A